

RICETTAZIONE E INCAUTO ACQUISTO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente -
Dott. RAGO Geppino - Consigliere -
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere -
Dott. AIELLI Lucia - Consigliere -
Dott. PACILLI G. A.R. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Z.R., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 29/2015 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di FIRENZE, del 10/02/2016;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/03/2019 la relazione fatta dal Consigliere, Dott. SERGIO BELTRANI;

Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Tocci Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per l'imputato l'avv. Antonino Denaro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Firenze, Sez. minorenni, con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza con la quale, in data 21.3.2102, il Tribunale per i minorenni di Firenze aveva dichiarato Z. R. colpevole della ricettazione di un'autovettura di provenienza furtiva, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, che la Corte d'appello ha ridotto.

Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un difensore iscritte nell'albo speciale della Corte di cassazione) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed illegittimità del diniego del perdono giudiziale.

All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso dell'imputato è fondato limitatamente al diniego del perdono giudiziale, ed è inammissibile nel resto.

1. Il primo motivo è inammissibile perchè le doglianze dell'imputato, riguardanti la conclusiva affermazione di responsabilità e la qualificazione giuridica dei fatti accertati, sono del tutto prive della specificità necessaria ex art. 581 c.p.p. (in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato), sollecitano una non consentita rivalutazione di risultanze fattuali già conformemente valorizzate dai due giudici del merito, in difetto di documentati travisamenti, e comunque risultano manifestamente infondate.

La Corte di appello (f. 2 della sentenza impugnata) ha evidenziato, con rilievi esenti da vizi rilevabili in questa sede, che l'imputato è stato visto dalla PG operante in disponibilità di autovettura che recava ben visibili i segni della sua provenienza non lecita ("l'auto presentava la forzatura sia della serratura dello sportello sia del meccanismo di accensione, con i fili elettrici che penzolavano"), e non ha fornito indicazioni atte a giustificare lecitamente la sua presenza in auto, od in alternativa in ipotesi atte a dimostrare che egli ne fosse il ladro.

La Corte di appello ha, quindi, riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio

del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.

2. Il secondo motivo è fondato.

Invero, la Corte d'appello ha motivato il diniego del beneficio in questione con motivazione palesemente illegittima ed illogica ("vero è che l'imputato dal certificato penale aggiornato non risulta avere condanne a suo carico, tuttavia una volta divenuto maggiorenne non si è presentato al dibattimento, rinunciando a fornire al tribunale elementi positivi circa l'evoluzione della sua personalità"), dando atto del positivo comportamento dell'imputato - incensurato, se si prescinde dal reato in contestazione - ante delictum e post delictum, ma pretendendo di enucleare un onere di presentazione in dibattimento al raggiungimento della maggiore età che nessuna disposizione di legge legittima.

Questa Corte è, infatti, tradizionalmente ferma nel ritenere che, ai fini della concessione del perdono giudiziale, la prognosi di futuro buon comportamento dell'imputato non può fondarsi sul solo dato dell'incensuratezza, dovendo entrare in valutazione ulteriori elementi rivelatori della personalità del minore, quali le circostanze e le modalità dell'azione, l'intensità del dolo, la condotta di vita anche susseguente al reato, le condizioni familiari e sociali (Sez. 1, sentenza n. 45080 del 30/10/2008, Rv. 242337), ma non l'elemento decisamente valorizzato dalla Corte d'appello.

2.1. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al diniego del perdono giudiziale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze, sezione per i minorenni, in diversa composizione, che colmerà l'evidenziato vuoto motivazionale.

2.2. Ai sensi dell'art. 624 c.p.p., va dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego del perdono giudiziale e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze, sezione per i minorenni, in diversa composizione. Dichiaro inammissibile nel resto il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019